



Oggetto: Attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1767 del 23.12.2002, punto 1 del deliberato. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA TIPO DI ATTE TRANSATTIVO.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

VISTO il d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 45/96;

VISTA la D.G.R. n. 1767 del 23.12.2002 che autorizza le Aziende USL ed Ospedaliere a stipulare una transazione con Farmafactoring S.p.a. per la definizione dei crediti vantati dalla stessa fino al 31.12.2001 alle seguenti condizioni:

- a) Pagamento, a seguito dell'è riconciliazione effettuata dalle singole Aziende USL ed Ospedaliere e comunque entro il 31.03.2003 di tutta la sorte capitale maturata al 31.12.2001, per € 180.915.419,00, relativa alle fatture non pagate dalle Aziende fornitrici che hanno demandato a Farmafactoring l'incasso o che hanno ceduto i propri crediti alla società stessa;
- b) La rinuncia da parte della Società Farmafactoring:
  - 1. alle azioni legali in corso per pignoramenti sui conti ordinari di tesoreria delle Aziende USL ed Ospedaliere;
  - 2. al 70% degli interessi per il ritardato pagamento, maturati fino al 31.12.2001;
  - 3. alle spese legali sostenute dalla Società.



CONSIDERATO che, il mancato rispetto del termine indicato del 31.03.2003 dalla società Farmafactoring, comporta la decadenza della proposta transattiva;

RITENUTO che, il pagamento diretto da parte della Regione Lazio in luogo delle singole Aziende USL ed Ospedaliere, garantirebbe il buon esito della transazione e che pertanto è opportuno prevedere specifica delega da parte delle Aziende stesse;

CONSIDERATO altresì che le Aziende Sanitarie avrebbero tempo fino al 31.05.2003 per verificare la regolarità delle fatture oggetto dei pagamenti ed in caso di contestazione accertata, la Farmafactoring, si impegnerebbe a restituire la somma contestata in caso di credito oggetto di cessione pro-soluto e, in caso di credito oggetto di mandato all'incasso, a farsi parte diligente per ottenere la restituzione della somma o l'eventuale emissione della relativa nota di accredito da parte della società fornitrici;

CONSIDERATO che Farmafactoring si impegna, in relazione ai crediti oggetto di cessione pro-soluto, ad emettere, entro il 31.05.2003, eventuali note di addebito non ancora emesse per interessi e rivalutazione monetaria, laddove riconosciuti in provvedimenti ingiuntivi, nonché le note di accredito e/o altri documenti contabili di regolarizzazione relativi allo sconto concesso del 70%, facendosi altresì garante delle singole società fornitrici;





CONSIDERATO che, stante i tempi ristretti per il pagamento previsti dalla citata D.G.R. 1767/2002, la farmafactoring si è resa disponibile alla fissazione del 15.04.2003 quale termine ultimo per i pagamenti stessi;

RAVVISATA la necessità di definire la transazione secondo lo schema tipo allegato alla presente deliberazione, che sarà reso disponibile alle Aziende USL ed Ospedaliere coinvolte dall'iniziativa;


All'unanimità

DELIBERA

- di approvare lo schema tipo di atto transattivo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di autorizzare il Direttore della Direzione Bilancio e Tributi a sottoscrivere l'atto transattivo, unitamente alla Società Farmafactoring ed alle Aziende USL ed Ospedaliere di volta in volta interessate - eventualmente apportando le opportune modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie - in tal modo accettando solo di porre in essere le necessarie procedure per garantire il pagamento da parte della Regione Lazio, entro e non oltre la data indicata nell'atto medesimo, in nome e per conto delle Aziende USL ed Ospedaliere.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

25 MAR. 2003



234  
DEL 21 MAR 2003

**ATTO DI TRANSAZIONE**

tra

**Farmafactoring S.p.a.** (d'ora innanzi anche FARMAFACTORING), con sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5, partita I.V.A. 07960110158, in persona del Direttore Generale Dr. Antonio Iantosca, domiciliato per la carica ove sopra, quale cessionaria o mandataria dei crediti vantati dalle società fornitrici indicate nell'allegato n. 1 alla presente scrittura

e

**Azienda [U.S.L. oppure Ospedaliera ]** (d'ora innanzi anche AZIENDA) [anche per la/e **Gestione/i Liquidatoria/e della/e U.S.L. «GEST\_LIQ»** (d'ora innanzi anche GESTIONE LIQUIDATORIA)], con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_, cod. fisc. e partita I.V.A. \_\_\_\_\_, in persona del Direttore Generale [nonchè Commissario Liquidatore] Dr. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove sopra,

e


la **Regione Lazio**, d'ora innanzi anche REGIONE, con sede legale in Roma, Via C. Colombo, 212 , partita I.V.A....., in persona del Direttore della Direzione regionale Bilancio e Tributi Dr. Guido Magrini, domiciliato per la carica ove sopra, che interviene in atto per gli adempimenti indicati all'art. 3, comma 3.1 della presente scrittura;

\* \* \* \* \*

FARMAFACTORING e AZIENDA, congiuntamente, di seguito, denominate **PARTI** o singolarmente **PARTE**

**Premesso che:**

1. le società indicate nell'allegato n. 1 alla presente scrittura hanno ceduto o demandato in gestione a FARMAFACTORING, nelle forme di legge, ingenti crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Gestioni Liquidatorie delle disciolte U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere della Regione Lazio, sorti a seguito delle forniture di prodotti medicinali e/o sanitari e/o di altro genere ovvero dell'effettuazione di prestazioni di servizi di varia specie da queste ultime richieste;
2. i relativi atti di cessione e le procure sottostanti ai mandati sono stati regolarmente notificati agli enti debitori;
3. la Giunta Regionale del Lazio, vista la proposta presentata da FARMAFACTORING in data 19 dicembre 2002 per la definizione delle pendenze relative ai crediti per sorte



capitale portati dalle fatture emesse dalle società fornitrici di cui al precedente punto 1 sino al 31.12.2001, e valutati i vantaggi derivanti agli enti del Servizio Sanitario Regionale, con delibera numero 1767, del 23 dicembre 2002, ha autorizzato l'Azienda U.S.L. Roma A, l'Azienda U.S.L. Roma B, l'Azienda U.S.L. Roma C, l'Azienda U.S.L. Roma D, l'Azienda U.S.L. Roma E, l'Azienda U.S.L. Roma F, l'Azienda U.S.L. Roma G, l'Azienda U.S.L. Roma H, l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, l'Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, l'Azienda U.S.L. Viterbo, l'Azienda U.S.L. Latina, l'Azienda U.S.L. Rieti e l'Azienda U.S.L. Frosinone, anche per le rispettive Gestioni Liquidatorie, a stipulare singole transazioni con la società proponente;

4. alcune società fornitrici, per alcuni dei crediti demandati in gestione a FARMAFACTORING, meglio indicati nell'allegato n. 2, non intendono aderire alla presente transazione e, pertanto, FARMAFACTORING, in nome e per conto di dette società, resta legittimata a coltivare le azioni legali già avviate in relazione ai citati crediti;

5. FARMAFACTORING, nella predetta qualità di cessionaria o mandataria, alla data del 28 febbraio 2003 vanta nei confronti dell'AZIENDA, anche per la GESTIONE LIQUIDATORIA, i seguenti crediti:

A. crediti, portati da fatture con data emissione sino al 31.12.2001, già azionati avanti l'Autorità Giudiziaria mediante provvedimenti ingiuntivi, così determinati:

- a) Euro \_\_\_\_\_,=, in linea capitale, portati dalle fatture di cui all'allegato n. 1;
- b) Euro \_\_\_\_\_,=, a titolo di rivalutazione monetaria, maturata sull'importo di cui alla precedente lettera A.a), in quanto riconosciuta dall'Autorità Giudiziaria in sede di emissione di provvedimento ingiuntivo, come da allegato n. 3;
- c) Euro \_\_\_\_\_,=, a titolo di interessi di mora, sia in quanto maturati sull'importo di cui alla precedente lettera A.a), come da allegato n. 3, sia in quanto portati da note debito per interessi, come da allegato n. 4;

B. crediti, portati da fatture con data emissione sino al 31.12.2001, non ancora azionati avanti l'Autorità Giudiziaria, così determinati:

- a) Euro \_\_\_\_\_,=, in linea capitale, portati dalle fatture di cui all'allegato n. 1;
- b) Euro \_\_\_\_\_,=, a titolo di interessi di mora, sia in quanto maturati sull'importo di cui alla precedente lettera B.a), come da allegato n. 5, sia in quanto portati da note debito per interessi, come da allegato n. 4;

6. ai fini della presente transazione devono considerarsi pendenti i giudizi non definiti con sentenza passata in giudicato e le procedure esecutive mobiliari di pignoramento presso terzi instaurate da FARMAFACTORING nei confronti dell'AZIENDA [o della GESTIONE LIQUIDATORIA], ad esclusione di quelle per le quali il terzo pignorato,



Tesoriere dell'AZIENDA [o della GESTIONE LIQUIDATORIA], abbia reso dichiarazione positiva, anche in parte, entro e non oltre il 14/03/03;

7. le **PARTI** intendono abbandonare i giudizi pendenti, e, quindi, rinunciare a tutte le domande, eccezioni, istanze e deduzioni ivi proposte e proponibili, fatta eccezione per gli importi sottostanti le forniture oggetto di fatturazione successiva alla data del 31 dicembre 2001, con riferimento ai quali FARMAFACTORING si riserva ogni eventuale ulteriore nuova azione;
8. le **PARTI**, invece, non intendono abbandonare le procedure esecutive per pignoramento presso terzi instaurate da FARMAFACTORING nei confronti dell'AZIENDA [o della GESTIONE LIQUIDATORIA], in ordine alle quali sia resa dal terzo pignorato, Tesoriere dell'AZIENDA [o della GESTIONE LIQUIDATORIA], dichiarazione positiva, anche in parte, entro e non oltre il 14/03/03, e le azioni legali di cui al precedente punto 4;
9. ai fini della presente transazione devono considerarsi definiti i giudizi conclusi con sentenza passata in giudicato;
10. le **PARTI** intendono rinunciare ad avvalersi, l'una nei confronti dell'altra, di ogni titolo giudiziale, anche se non riferito ai crediti oggetto del presente accordo transattivo, passato in giudicato alla data di sottoscrizione del presente accordo, fatta eccezione per i titoli giudiziali ottenuti con riferimento ai crediti di cui al precedente punto 4.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso le **PARTI**, come specificamente indicate in epigrafe, dichiarano e convengono quanto segue

#### **Articolo 1**

##### **Premesse**

Le premesse ed i documenti allegati al presente contratto, come indicati all'art. 10, formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

#### **Articolo 2**

##### **Oggetto**

Le **PARTI** con la presente scrittura intendono transigere, senza effetto novativo, ogni reciproca posizione di debito - credito, nessuna esclusa, con riferimento a tutti i rapporti contrattuali che hanno generato i crediti ceduti o demandati in gestione a FARMAFACTORING dalle società fornitrici di cui all'allegato n. 1, meglio individuati nelle premesse *sub* punto 5, salvo quanto stabilito ai punti 7 e 8 delle premesse.

La presente scrittura privata ha effetto dalla data della sua sottoscrizione.

#### **Articolo 3**

## Pagamenti

**3.1.** Le **PARTI** concordano che i pagamenti dei crediti vantati da FARMAFACTORING quale cessionaria o mandataria dovranno avvenire entro e non oltre il **15.04.2003** - a cura della REGIONE che con la sottoscrizione del presente atto accetta di porre in essere le necessarie procedure di pagamento in nome e per conto delle Aziende - secondo quanto appresso indicato:

- a) pagamento della somma di Euro \_\_\_\_\_,=, corrispondente ai crediti per sorte capitale azionati avanti l'Autorità Giudiziaria mediante procedimenti ingiuntivi, portati dalle fatture emesse fino al 31/12/2001 dalle società fornitrici di cui all'allegato n. 1, ceduti da queste ultime a FARMAFACTORING o alla medesima demandati in gestione;
- b) pagamento della somma di Euro \_\_\_\_\_,= corrispondente ai crediti per sorte capitale non azionati, portati dalle fatture emesse fino al 31/12/2001 dalle società fornitrici di cui all'allegato n. 1, ceduti da queste ultime a FARMAFACTORING o alla medesima demandati in gestione;
- c) pagamento della somma di Euro \_\_\_\_\_,=, a titolo di rivalutazione monetaria, in quanto riconosciuta dall'Autorità Giudiziaria in sede di emissione di provvedimento ingiuntivo, maturata al 28/02/2003 sui crediti in linea capitale, di cui alla precedente lettera a), già scontata nella misura del 70%, come da allegato n. 3;
- d) pagamento della somma di Euro \_\_\_\_\_,=, a titolo di interessi di mora maturati al 28/02/2003 sui crediti in linea capitale, azionati avanti l'Autorità Giudiziaria, di cui alla precedente lettera a), già scontata nella misura del 70%, come da allegato n. 3;
- e) pagamento della somma di Euro \_\_\_\_\_,=, a titolo di interessi di mora maturati al 28/02/2003 sui crediti in linea capitale di cui alla precedente lettera b), già scontata nella misura del 70%, come da allegato n. 5;
- f) pagamento della somma di Euro \_\_\_\_\_,=, a titolo di interessi di mora portati dalle note debito, azionate e non azionate, di cui all'allegato n. 4, emesse da FARMAFACTORING e dalle società fornitrici, sia in quanto cedute a FARMAFACTORING, sia in quanto demandate in gestione a quest'ultima, già scontata nella misura del 70%;

c, quindi, per un importo totale di Euro \_\_\_\_\_,=.

**3.2.** Il pagamento delle citate somme dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul c/c n. 923379/52, intestato a Farmafactoring S.p.a., Via Domenichino n. 5 (20149) Milano, tratto su BANCA DI ROMA S.p.A. - MILANO 5 EDISON - Piazza Tommaso Edison, 1 20100 MILANO - CAB 01631 ABI 3002.

3.3. Il Direttore Generale dell'AZIENDA, nonché Commissario Liquidatore della GESTIONE LIQUIDATORIA, dichiara con la presente di delegare la Regione Lazio ad effettuare direttamente il pagamento di cui sopra in favore di FARMAFACTORING secondo le modalità e i tempi indicati. FARMAFACTORING si impegna ad inviare entro il 30.04.2003 un file con indicazione analitica di tutti gli importi incassati.

3.4. Nel caso in cui, entro e non oltre il 31.05.2003, venissero segnalate fondate contestazioni su fatture oggetto dei pagamenti, FARMAFACTORING, accertata la fondatezza della contestazione, provvederà, in caso di credito oggetto di cessione pro soluto, a restituire la somma contestata, e, in caso di credito oggetto di mandato all'incasso, a farsi parte diligente per ottenere la restituzione della somma o l'eventuale emissione della relativa nota di accredito da parte della società fornitrice.

3.5. FARMAFACTORING si impegna, in relazione a crediti oggetto di cessione pro soluto, a emettere, entro il 31.05.2003, eventuali note di addebito non ancora emesse per interessi e rivalutazione monetaria (ove riconosciuta in provvedimenti ingiuntivi) nonché le note di accredito e/o altri documenti contabili di regolarizzazione relativi allo sconto concesso del 70%, di cui al comma 1 del presente articolo. FARMAFACTORING si farà inoltre parte diligente affinché, entro il 31.05.2003, le singole società fornitrici si impegnino ad emettere, in relazione ai crediti, di cui al comma 1 del presente articolo, oggetto di mandato, eventuali note di addebito non ancora emesse per interessi e rivalutazione monetaria (ove riconosciuta in provvedimenti ingiuntivi), nonché le note di accredito e/o altri documenti contabili di regolarizzazione relativi allo sconto concesso del 70%.

#### Articolo 4

##### Rinunce delle PARTI

4.1. Con la sottoscrizione della presente scrittura, le PARTI si obbligano ad abbandonare, salvo quanto stabilito al punto 8 delle premesse, tutti i giudizi pendenti in relazione ai crediti per sorte capitale portati dalle fatture emesse nei confronti dell'AZIENDA [o della GESTIONE LIQUIDATORIA] fino al 31/12/2001, meglio indicati all'art. 3.1. del presente accordo transattivo, e, quindi, a rinunciare a tutte le domande, eccezioni, istanze e deduzioni ivi proposte e proponibili, fatta eccezione per le previsioni contenute al punto 7 delle premesse, con le seguenti modalità:

- a) ciascuna PARTE si impegna a non coltivare ulteriormente le azioni giudiziali di qualsivoglia genere e specie instaurate nei confronti dell'altra;
- b) successivamente al pagamento delle somme per sorte capitale, per interessi, come risultanti al precedente articolo 3.1 lettera d), e), f) e per rivalutazione monetaria (ove concessa in sede di emissione di provvedimento ingiuntivo), le PARTI abbandoneranno i procedimenti giudiziari in corso concernenti tali crediti ai sensi e per gli effetti degli artt. 309 c.p.c. o 630 c.p.c., (per ottenerne la dichiarazione di estinzione), con integrale compensazione delle spese legali tra le medesime; le





**PARTI** si impegnano, altresì, ad ottenere dai rispettivi difensori la rinuncia dei medesimi alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P.;

- c) le **PARTI** dichiarano espressamente che non si avvarranno dei provvedimenti giurisdizionali che dovessero essere eventualmente emessi a favore di una di esse dopo la data di sottoscrizione della presente scrittura; i costi di registrazione di tali provvedimenti graveranno esclusivamente su FARMAFACTORING;
- d) rimangono espressamente escluse dal presente accordo transattivo le procedure esecutive per pignoramento presso terzi instaurate da FARMAFACTORING nei confronti dell'AZIENDA [o della GESTIONE LIQUIDATORIA], in ordine alle quali venga resa dal terzo pignorato, Tesoriere dell'AZIENDA [o della GESTIONE LIQUIDATORIA], dichiarazione positiva, anche in parte, entro il 14.03.2003, e qui di seguito specificate:

- azione legale ns. rif. \_\_\_\_/\_\_\_\_, decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ r.g. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, Tribunale di \_\_\_\_\_, procedura esecutiva di pignoramento presso terzi r.g.e. \_\_\_\_\_,
- azione legale ns. rif. \_\_\_\_/\_\_\_\_, decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ r.g. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, Tribunale di \_\_\_\_\_, procedura esecutiva di pignoramento presso terzi r.g.e. \_\_\_\_\_,

con riferimento a tali procedimenti, FARMAFACTORING sarà legittimata ad incamerare le somme, assegnate dal giudice dell'esecuzione, a solo titolo di spese legali, interessi e rivalutazione monetaria, ove riconosciuta nel provvedimento ingiuntivo, e si impegna, al momento dell'invio della disposizione di pagamento delle somme assegnate, a comunicare al Tesoriere dell'AZIENDA [o della GESTIONE LIQUIDATORIA] di ritenere liberate le somme assegnate relative al capitale, a condizione che le stesse siano pagate nei termini e secondo le modalità disciplinate nell'art. 3.1 che precede.

4.2. Con la sottoscrizione della presente scrittura, le **PARTI** dichiarano espressamente che non si avvarranno, l'una nei confronti dell'altra, di ogni titolo giudiziale, anche se non riferito ai crediti oggetto del presente accordo transattivo, passato in giudicato alla data di sottoscrizione della stessa, fatta eccezione per i titoli giudiziali ottenuti con riferimento ai crediti di cui al punto 4 delle premesse.

4.3. Restano espressamente esclusi dalle rinunce di cui ai precedenti commi 4.1. e 4.2. i giudizi pendenti e i provvedimenti giurisdizionali già passati in giudicato relativi ai crediti non inclusi nel presente accordo transattivo e demandati in gestione a FARMAFACTORING da alcune società fornitrici, meglio indicati nell'allegato n. 2, per i quali FARMAFACTORING resterà legittimata, in nome e per conto delle richiamate società mandanti, a coltivare le azioni legali già avviate.

#### Articolo 5

## **Inadempienze delle PARTI**

Il presente contratto - che non opera novazione alcuna dei rapporti obbligatori originari generanti i crediti portati dalle fatture di cui in premessa *sub* punto 5 - dovrà ritenersi risolto qualora i pagamenti non avvengano nei termini e secondo le modalità disciplinate nell'art. 3 che precede; in tale eventualità FARMAFACTORING sarà legittimata a coltivare le azioni già intraprese e ad intraprenderne di nuove per il soddisfacimento integrale delle ragioni creditorie rimaste insoddisfatte.

### **Articolo 6**

#### **Foro convenzionale**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla risoluzione della presente transazione, viene convenzionalmente determinata la competenza esclusiva del Foro di Roma.

### **Articolo 7**

#### **Disposizioni finali**

Le PARTI si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto previsto nelle premesse *sub* punti 4, 7 e 8 e negli artt. 4.1. lettera d), 4.2 e 4.3, con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui alla presente scrittura non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra - a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione dipendente, connessa e/o conseguente - con riferimento a tutti i rapporti contrattuali che hanno generato i crediti ceduti e/o demandati in gestione a FARMAFACTORING dalle società fornitrici di cui all'allegato n. 1, oggetto di fatture emesse fino al 31/12/2001. Con riferimento a tali rapporti L'AZIENDA, anche per la GESTIONE LIQUIDATORIA, dichiara, altresì, di non aver più nulla a pretendere - a qualsivoglia titolo e per qualsivoglia ragione dipendente, connessa e/o conseguente - nei confronti delle citate società fornitrici.

### **Articolo 8**

#### **Elezione di domicilio**

Per ogni effetto di legge le PARTI eleggono domicilio presso le rispettive sedi in epigrafe indicate.

### **Articolo 9**

#### **Allegati**

La presente scrittura privata comprende i seguenti allegati:

Allegato Uno: Esposizione crediti sorte capitale portati da fatture emesse sino al 31.12.2001 dalle società fornitrici e vantati nei confronti dell'AZIENDA [e della GESTIONE LIQUIDATORIA].

Allegato Due: Elenco Società non aderenti all'accordo transattivo e relativi crediti esclusi dallo stesso.

Allegato Tre: Interessi e rivalutazione monetaria (ove riconosciuta in sede di emissione di provvedimento ingiuntivo) maturati, relativi a crediti in linea capitale azionati avanti l'Autorità Giudiziaria.

Allegato Quattro: Note debito interessi azionate e non azionate.

Allegato Cinque: Interessi maturati in relazione a crediti in linea capitale non azionati avanti l'Autorità Giudiziaria.

Roma

FARMAFACTORING S.P.A.

Il Direttore Generale  
Dr. Antonio Iantosca

\_\_\_\_\_

AZIENDA U.S.L. \_\_\_\_\_ [anche per la Gestione Liquidatoria \_\_\_\_\_]

Il Direttore Generale [nonché Commissario Liquidatore]

Dr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

REGIONE LAZIO

Il Direttore della Direzione Regionale Bilancio e Tributi

Dr. Guido Magrini

\_\_\_\_\_

\* \* \* \* \*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole:

- art. 4 (rinunce alle pretese)
- art. 6 (foro convenzionale);
- art. 7 (rinunce alle pretese)

*DISPOSIZIONI FINALI*

Milano, Roma

FARMAFACTORING S.P.A.

Il Direttore Generale  
Dr. Antonio Iantosea

\_\_\_\_\_

AZIENDA U.S.L. RM F [anche per la Gestione Liquidatoria \_\_\_\_\_]

Il Direttore Generale [nonché Commissario Liquidatore]

Dr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

198